

SCHEMI DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE PER INTERVENTI NELLE CATEGORIE "FAME DEL MONDO", "CALAMITÀ NATURALI", "ASSISTENZA AI RIFUGIATI E AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" E "CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI"
- ANNO 2021 -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A seguito dell'Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "*Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*", ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma).

Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l'articolo 48 della citata legge n. 222/1985 prevede, fra l'altro, che tali quote vengano utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

I criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono attualmente disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale" (d'ora in poi "Regolamento").

Il Regolamento individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale (articolo 2, comma 1), conformemente ai cinque settori previsti dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, come integrati dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) e dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47: fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; conservazione di beni culturali; ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica (Stato, enti locali territoriali).

L'articolo 2 del Regolamento fornisce una descrizione dettagliata degli interventi straordinari che possono essere ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, nell'ambito delle categorie definite dalla legge. La norma precisa, in particolare, gli ambiti degli interventi ammessi a riparto:

- gli interventi di **contrasto alla fame nel mondo** devono essere diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e

denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;

- per gli interventi in caso di **calamità naturali**, è richiesta la finalizzazione all'attività di realizzazione di opere, studi, lavori, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici. Viene, inoltre, precisato che il ripristino dei beni riguarda i beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni di calamità naturali ammesse al riparto;
- per gli interventi di **assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati**, sono inclusi nella platea dei destinatari i soggetti ai quali, secondo la normativa vigente, sono riconosciute forme di protezione internazionale o umanitaria e i soggetti i quali hanno fatto richiesta di tale protezione, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia;
- con riferimento alla **conservazione di beni culturali**, deve trattarsi di interventi volti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili - ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica - o mobili, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico. Il Regolamento richiede che sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
Si segnala che l'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha stabilito un vincolo di destinazione delle risorse destinate a tale categoria prevedendo che *“Le risorse della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, (...) derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione dei beni culturali, di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all’articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998”*;
- relativamente agli interventi per gli **immobili adibiti all'istruzione scolastica**, essi consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e nell'efficientamento energetico degli edifici.

L'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha stabilito che *“Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica”*. Conseguentemente per la categoria *“Edilizia scolastica”* la somma disponibile è trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri direttamente al Ministero dell'istruzione e del merito.

Gli interventi ammissibili alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale devono presentare il carattere della **straordinarietà**, consistente nella effettiva estraneità rispetto all'attività ordinaria e alla corrente cura degli interessi coinvolti nei settori indicati. Deve, pertanto, trattarsi di interventi non compresi nella programmazione e destinazione delle risorse finanziarie ordinarie. Gli interventi – fatta eccezione per quelli destinati al contrasto alla fame nel mondo - devono, infine, essere eseguiti sul territorio italiano. I **soggetti** che possono accedere alla ripartizione (articolo 3) sono: pubbliche amministrazioni; persone giuridiche; enti pubblici e privati. Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano con fine di lucro.

I criteri di ripartizione

L'articolo 2-*bis* del D.P.R. n. 76 del 1998 – introdotto dal D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 - definisce specifici criteri di ripartizione del beneficio, stabilendo che la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale venga ripartita - di regola - in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo. Si precisa che questo è l'ultimo anno di applicazione del menzionato criterio, difatti a partire dalla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'annualità 2022 la scelta della categoria alla quale destinare l'otto per mille sarà rimessa al contribuente.

L'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125, prevede che sia trasferita all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo una quota pari al 20% dell'intero ammontare dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale. Pertanto, le risorse disponibili all'esito della devoluzione all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo della quota di competenza vengono divise in parti uguali fra le cinque categorie di intervento, come previsto dal menzionato articolo 2-*bis* del Regolamento.

Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto occorre preliminarmente ricordare che il sopra richiamato articolo 21-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, imprime un vincolo di destinazione alle risorse della quota dell'otto per mille riferite alla conservazione di beni culturali, prevedendone l'utilizzo in favore degli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis al decreto-legge n. 189 del 2016.

Per ciò che concerne la procedura per la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, il citato Regolamento prevede che entro il 30 settembre i soggetti interessati presentino le domande per l'accesso al contributo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata (art. 6, comma 2, del Regolamento).

La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce il piano di riparto delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille a gestione statale secondo i criteri dell'articolo 2-*bis*, sulla base delle richieste pervenute entro il 30 settembre antecedente, avvalendosi, a tal fine, delle valutazioni espresse, sulle singole iniziative, dalle cinque apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni categoria di intervento. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica la sussistenza dei requisiti per l'ammissione delle domande, esamina le valutazioni delle suddette Commissioni e definisce lo schema di riparto (art. 5, comma 4, del Regolamento).

Lo schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere (art. 7, comma 1, del Regolamento). Acquisito il parere il decreto di ripartizione deve essere adottato (art. 7, comma 2, del Regolamento) e pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 7, comma 3, del Regolamento).

I fondi disponibili per l'anno 2021

Le somme relative alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale affluiscono nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri sul capitolo 224 denominato *"Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato"*, sulla base dell'importo liquidato dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021, è stata fissata la dotazione del capitolo di spesa 224 *"Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato"* in euro 62.029.694,00. Per effetto della legge 24 settembre 2021, n. 143, *"Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021"*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 412/BIL -2021 la dotazione del capitolo 224 è stata incrementata dell'importo di euro 16.040.976,00, raggiungendo l'importo di euro 78.070.670,00.

Ai sensi del sopra richiamato articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo deve essere trasferita una quota pari al 20% dell'intero ammontare dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale. Pertanto, con decreto del Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 15 marzo 2022, una quota pari ad euro 15.614.134,00 è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento, l'importo residuo di euro 62.456.536,00 viene diviso in parti tra le cinque categorie di intervento, determinando per ciascuna di esse una dotazione iniziale di euro 12.491.307,20.

Annualmente, per effetto dell'articolo 8-ter, comma 5, del Regolamento (*"I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"*) sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri affluiscono i risparmi di spesa realizzati dai beneficiari sui contributi già erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I risparmi di spesa restituiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri vanno a incrementare la dotazione iniziale della categoria di competenza.

Descrizione	Importi in euro
Quota otto per mille disponibile per l'anno 2021 secondo il bilancio di previsione e la legge di assestamento	78.070.670,00
Quota devoluta all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS)	15.614.134,00
Quota residua da ripartire tra le cinque categorie del DPR 76/1998	62.456.536,00
Dotazione iniziale, al netto della quota per l'AICS, da destinare a ciascuna delle cinque categorie	12.491.307,20
Risparmi di spesa categoria Beni culturali (Dpcm 116/Bil; Dpcm 167/Bil; Dpcm 168/Bil; Dpcm 217/Bil; Dpcm 260/Bil; Dpcm 411/Bil)	1.605.206,88
Risparmi di spesa categoria Calamità naturali (Dpcm 200/Bil; Dpcm 411/Bil)	58.940,21
Risparmi di spesa categoria Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati (Dpcm 200/Bil)	59.691,90
Risparmi di spesa categoria Fame nel mondo (Dpcm 131/Bil)	6.757,85
Risparmi di spesa categoria Edilizia scolastica	0

Con riferimento alla categoria "conservazione di beni culturali", gli interventi ammessi al finanziamento in occasione della ripartizione dell'annualità 2020 non hanno esaurito l'intera somma assegnata alla categoria. L'articolo 3, comma 3, del dpcm 16 maggio 2022 di ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2020, categoria "Conservazione di beni culturali", ha disposto che la somma residua, pari a euro 7.528.735,54, fosse utilizzata per la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'anno successivo (2021), a favore degli interventi rientranti nella medesima categoria.

Pertanto, la dotazione spettante alla categoria "Conservazione dei beni culturali" nell'annualità 2021 è aumentata di euro 7.528.735,54, raggiungendo l'importo totale di euro 21.625.249,62.

Con decreto del 15.3.2022 del Capo Dipartimento per il Coordinamento amministrativo, è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito la quota di competenza della categoria *“Edilizia scolastica”*, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* che demanda al Ministero dell'istruzione e del merito la gestione dei fondi dell'otto per mille destinati alla categoria *“edilizia scolastica”*.

L'istruttoria per l'assegnazione dei fondi anno 2021

Con riferimento alle restanti quattro categorie di intervento, contrasto alla fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; conservazione di beni culturali, entro la scadenza del 30 settembre 2021, sono pervenute n. 281 istanze così ripartite: Assistenza ai Rifugiati, 87; Calamità Naturali, 22; Conservazione di Beni Culturali, 29; Fame nel Mondo, 143.

Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2021, in relazione alle singole categorie di intervento, sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze presentate per l'anno 2021 ai fini dell'ammissione alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale. I parametri sono stati pubblicati nella sezione news del sito del Governo e sono disponibili, insieme alle altre informazioni sulla quota otto per mille dell'Irpef destinata alla diretta gestione statale, al link <https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-8x1000/9303>.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento le istanze pervenute devono essere valutate da apposite commissioni (c.d. Commissioni tecniche di valutazione), che operano presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituite per ciascuna categoria di intervento. Le Commissioni di valutazione delle domande presentate nel triennio 2021-2023 sono state costituite con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021 e la loro composizione è stata parzialmente modificata dai decreti del Segretario generale 4 febbraio 2022, del 10 giugno 2022 e del 29 novembre 2022.

Le competenti Commissioni tecniche hanno concluso le attività di valutazione delle istanze presentate a valere sui fondi anno 2021 nelle seguenti date: Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, 26 settembre 2022; Calamità naturali, 21 aprile 2022; Conservazione dei beni culturali, 13 giugno 2022; Fame nel mondo, 6 dicembre 2022.

Ai fini della ripartizione, sono ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio maggiore, fino alla concorrenza della somma disponibile per ciascuna categoria.

All'esito dell'istruttoria svolta dal *“Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio”*, che ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione delle domande ed esaminato le valutazioni delle suddette Commissioni, è emerso che gli interventi ammessi a contributo per le categorie *“Assistenza ai rifugiati e ai*

minori stranieri non accompagnati” e “Conservazione dei beni culturali” non esauriscono la somma attribuita a ciascuna di esse per il 2021.

Più precisamente, a seguito della ripartizione relativa alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” residua un importo di euro 5.874.029,99.

Con riferimento alla categoria “Conservazione dei beni culturali” l’importo totale dei progetti ammessi a finanziamento, pari ad euro 5.251.892,70 riportati nell’allegato BC 5, non esaurisce la somma attribuita alla categoria, pari a euro 21.625.249,62, pertanto residua un importo pari ad euro 16.373.356,92.

L’articolo 2-*bis*, comma 2, del Regolamento dispone che le somme residue siano distribuite in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento. Pertanto, la somma rimanente della categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” deve essere distribuita equamente a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui (fame nel mondo, calamità naturali ed edilizia scolastica). Tale operazione determina per le categorie “fame nel mondo”, “calamità naturali” ed “edilizia scolastica” un incremento di euro 1.958.010,00.

Un ragionamento differente riguarda la categoria “conservazione beni culturali”, per effetto del sopra descritto vincolo di destinazione in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, previsto dall’articolo 21-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, norma di rango primario, entrata in vigore successivamente all’emanazione del Regolamento. Tale vincolo sarebbe, di fatto, frustrato dall’applicazione alle somme residue del disposto di cui all’articolo 2-*bis*, comma 2, del Regolamento, che determinerebbe la devoluzione del residuo della categoria “Conservazione di beni culturali” in favore delle altre categorie di intervento, sottraendolo definitivamente ai beni culturali colpiti dal sisma.

Pertanto, con riferimento alla categoria dei beni culturali la gestione della somma residua sfugge alla norma regolamentare prevista dall’articolo 2-*bis* del Regolamento ed è soggetta al vincolo di destinazione previsto dalla superiore disposizione di rango primario contenuta nel richiamato art. 21-*ter*. Di conseguenza il residuo della categoria in discorso è riassegnato al capitolo 224 del bilancio per essere distribuito l’anno prossimo in favore degli interventi della medesima categoria.

Con riferimento alla categoria “Calamità naturali” la dotazione disponibile (euro 14.508.257,41) consente il finanziamento integrale dei primi nove progetti in graduatoria. La somma residua, pari a euro 66.678,70, non potrebbe essere utilmente assegnata al progetto collocatosi decimo nella graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, considerata l’entità di tale progetto, per il quale è stato richiesto un contributo di euro 1.615.000,00, in rapporto all’esiguità della somma residua. Pertanto, appare opportuno riassegnare al capitolo 224 il residuo della ripartizione della categoria “Calamità naturali”, di euro 66.678,70, per utilizzarlo nella ripartizione del prossimo anno, sempre nell’ambito della categoria “Calamità naturali”.

Nella tabella che segue si riporta il prospetto riepilogativo concernente la ripartizione dei fondi dell'otto per mille per l'annualità 2021.

Categoria	Colonna [A]	Colonna [B]	Colonna [C]	Colonna [D]
	Dotazione di bilancio al netto della quota AIC + risparmi di spesa	Residui ripartizione	distribuzione residui Ass. Rifugiati	totale risorse per categoria e progetti ammessi
Fame nel Mondo	12.498.065,05€	0,00	1.958.010,00	14.456.075,05
Conservazione beni Culturali	21.625.249,62 (incluso il residuo BC derivante dalla ripartizione 2020)	16.373.356,92 (da distribuire nel 2022)	0,00	5.251.892,70
Calamità Naturali	12.550.247,41	0,00	1.958.010,00	14.508.257,41
Edilizia Scolastica	12.491.307,20	0,00	1.958.010,00	14.449.317,20
Assistenza ai Rifugiati ed ai minori stranieri	12.550.999,10	5.874.029,99 (da ripartire tra le categorie CN, FM e ES per la ripartizione 2021)	0,00	6.676.969,11

Definita la somma disponibile per la ripartizione, all'esito dell'istruttoria svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle domande di contributo presentate per le categorie: fame nel mondo, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, calamità naturali, conservazione di beni culturali, otteniamo la seguente situazione complessiva.

Categoria	Istanze presentate	Istanze procedibili	Istanze escluse	Graduatoria finale	Ammesse al finanziamento	Importo totale distribuito
	[all.1dpcm]	[all.2dpcm]	[all.3dpcm]	[all.4dpcm]	[all.5dpcm]	
Fame nel Mondo	143	127	56	87	64	14.365.215,66
Conservazione beni Culturali	29	17	21	8	8	5.251.892,70
Calamità Naturali	22	15	7	15	9	14.441.578,71

Categoria	Istanze presentate	Istanze procedibili	Istanze escluse	Graduatoria finale	Ammesse al finanziamento	Importo totale distribuito
	[all.1dpcm]	[all.2dpcm]	[all.3dpcm]	[all.4dpcm]	[all.5dpcm]	
Assistenza ai Rifugiati e ai minori stranieri	87	38	52	35	35	6.676.969,11
TOTALE	281	197	136	145	116	

Terminata la fase istruttoria, sono stati predisposti gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione dei fondi fra le diverse categorie di intervento. Su tali schemi, ai sensi dell'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 1998, deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.